

BStGer RR.2019.44 vom 17. Mai 2019

Bundesstrafgericht, 2019-05-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RR.2019.44

FR: TPF RR.2019.44 du 17 mai 2019

IT: TPF RR.2019.44 del 17 maggio 2019

Regeste

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna a scopo di confisca (Art. 74a AIMP).

Erwägungen

E. 1.1

In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

E. 1.2

I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito

- 5 -

dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.3

La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationales Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

E. 1.4

Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Nella misura in cui il ricorrente è erede in ragione del 50% dei beni giacenti sulle relazioni bancarie n. 1 e n. 2, intestate al defunto padre I. (v. act. 1.1, pag. 4 e seg., e atto 28 incarto MP-TI), la relativa legittimazione a ricorrere è data.

E. 2

Il ricorrente sostiene che la domanda di assistenza giudiziaria non rispetterebbe i requisiti minimi di forma e contenuto prescritti, risultando quindi irricevibile. Essa non permetterebbe di procedere né alla valutazione e all'apprezzamento giuridico del reato all'origine della postulata confisca, né alla valutazione sull'adempimento dei requisiti per un'assistenza volta alla confisca dei valori patrimoniali, ciò che comporterebbe anche la violazione del diritto di essere sentito del ricorrente, dato che lo stesso non si sarebbe potuto determinare con cognizione di causa sulla fattispecie.

E. 2.1

Per quanto attiene alla domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più possibile precisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale, presentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo

- 6 -

Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c; TPF 2015 110 consid. 5.2.1). Ciò non implica per lo Stato richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di escludere la sussistenza di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.92 del 18 luglio 2017 consid. 2.2). L'autorità rogata non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 142 IV 250 consid. 6.3; 136 IV 4 consid. 4.1; 133 IV 76 consid. 2.2; 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg; TPF 2011 194 consid. 2.1.).

E. 2.2

In concreto, dal contenuto della rogatoria emerge che la Procura di Milano sta conducendo un procedimento penale a carico di svariate persone, tra cui il ricorrente, che avrebbero dissipato tutto o parte del patrimonio di D. s.r.l. attraverso un complesso meccanismo di evasione fraudolenta d'imposta, già accertato dal Tribunale di Milano con sentenza del 17

giugno 2016 (v. allegato 1 alla rogatoria, in atto 1 incarto MP-TI). Il debito con l'Erario italiano ammonterebbe a EUR 63'552'632.58 (v. anche supra Fatti lett. A). Nella rogatoria le autorità italiane sostengono che "le somme così accumulate rimanevano nella disponibilità della D. dal momento che, come si legge nella sentenza sopra richiamata, il meccanismo di evasione fraudolenta di IVA e IRES [...] si è strutturato avvalendosi di diverse modalità. Anzitutto attraverso la emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. In definitiva, per ogni singola operazione di compravendita, attraverso la emissione di una catena di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, si è potuto, sfruttando il particolare regime dell'IVA cosiddetto "reverse charge" e la disciplina dell'IVA nelle operazioni intracomunitarie, accumulare il debito IVA su una unica società cartiera – fittiziamente interposta, così come le altre società della catena, nell'unico rapporto reale ossia quello fra fornitore e cliente finale – la quale, secondo un disegno criminoso preordinato, da un lato, non ha versato mai gli importi dovuti all'Erario, dall'altro, ha consentito il drenaggio delle risorse finanziarie corrispondenti in funzione di una spartizione delle somme così sottratte illecitamente al fisco fra le persone fisiche coinvolte nella frode e, contestualmente, lo sfruttamento fiscale – da parte della società destinataria finale della merce, di crediti IVA non spettanti né utilizzabili in quanto relativi a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. Gli accertamenti hanno poi consentito di individuare una operatività illecita delle società coinvolte anche di natura differente, in quanto consistita nella emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, o perché relative a scambi totalmente fittizi, o perché relative a scambi reali ma caratterizzati dalla sovrapprezzatura rispetto al reale prezzo della merce compravenduta (fatture gonfiate), con successive restituzioni in contanti del maggiore importo esposto nei

- 7 -

documenti fiscali; modalità che consentiva al cliente finale di avere la disponibilità di risorse finanziarie in nero e esporre costi gonfiati funzionali all'abbattimento dei ricavi (quindi non solo a fini di evasione IVA, ma anche a fini di evasione IRES). Soggetto giuridico terminale del complesso e articolato meccanismo frodatario è risultato essere la D. s.p.a. (poi s.r.l.)" (v. pag. 1 e seg.). L'autorità rogante afferma che gli indagati avrebbero distratto "per sé ed a vantaggio dei clienti almeno la somma di euro 1'969'237.38 attraverso il meccanismo della "restituzione in nero" degli ingenti profitti derivanti dall'attività di compravendita di rame, alluminio, acciaio e silicio metallico con le modalità illecite sopra descritte: D. emetteva una serie di fatture intestate a soggetti diversi "gonfiate", vale a dire relative ad operazioni inesistenti sul piano oggettivo solo in parte, ed a fronte della reale cessione di materiale ferroso indicava in fattura l'avvenuta cessione di filo di rame con successiva retrocessione del maggior valore esposto e non dovuto" (v. pag. 2). Gli indagati avrebbero poi aggravato "il dissesto della società omettendo di adottare iniziative volte a chiedere l'ammissione ad una procedura concorsuale dal momento che la suddetta società era carica di debiti fiscali e quindi in stato di insolvenza già a partire dal 2006 (in Milano dal 13.2.2014)" (v. ibidem). Con la sua società F. s.p.a., il ricorrente avrebbe partecipato al meccanismo fraudolento in questione a danno di D. s.p.a. (denominato seconda catena) quale fornitore senza IVA di quest'ultima (v. ibidem).

Quanto precede, unitamente al contenuto dello scritto dell'autorità rogante del 22 dicembre 2017, con le sentenze allegare (v. supra Fatti lett. D), soddisfa le esigenze normative e giurisprudenziali poste in materia di esposto dei fatti e ha permesso al ricorrente di comprendere le ragioni per cui l'autorità rogante è interessata ai valori patrimoniali giacenti

sulle relazioni bancarie oggetto della decisione impugnata e di determinarsi compiutamente in proposito, ciò che è del resto testimoniato dal suo articolato gravame. Le censure in questo ambito vanno dunque respinte.

E. 3

Il ricorrente sostiene, infine, che, concernendo il procedimento italiano un reato volto a una semplice decurtazione fiscale, e non avendo l'autorità richiedente sostanziato, e tanto meno reso verosimile, l'esistenza di sospetti circa la commissione di una truffa fiscale o di un'eventuale evasione di imposte indirette, la domanda di assistenza sarebbe irricevibile.

E. 3.1

Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità quale condizione all'esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l'applicazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n. 1 lett. 1 CEAG e la riserva formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966 che approva la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 866). L'art. X n. 1 dell'Accordo italo-svizzero prevede a sua volta che l'assistenza giudiziaria consistente in una misura coercitiva è concessa solo se il fatto che ha dato luogo

- 8 -

alla commissione rogatoria è punibile secondo il diritto dei due Stati. Nel diritto interno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP. Il giudice dell'assistenza e prima di esso le autorità d'esecuzione non devono procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda di assistenza e verificare la loro corrispondenza con le norme del diritto svizzero, ma semplicemente vagliare, limitandosi a un esame prima facie, se i fatti adottati nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). Diversamente dall'ambito estradizionale, le misure di cooperazione sono già ammesse se la condizione della doppia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007 consid. 2.3 e rinvii).

L'art. 2 lett. a CEAG permette tuttavia di rifiutare l'assistenza giudiziaria segnatamente quando la domanda si riferisce a reati considerati dalla Parte richiesta come reati fiscali. Ciò è ribadito all'art. IV n. 2 Accordo italo-svizzero. Secondo l'art. 3 cpv. 3 AIMP, la domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica. Per contro, si può dar seguito a una domanda in ambito di "altra assistenza" se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale. Quest'ultima deve essere interpretata sulla base dell'art. 14 cpv. 2 della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0), disposizione applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 24 cpv. 1 OAIMP. Una truffa fiscale è realizzata se l'autore, mediante inganno astuto, fa sì che l'ente pubblico si trovi defraudato di una tassa, un contributo o un'altra prestazione o venga a essere altrimenti pregiudicato nei suoi interessi patrimoniali (DTF 125 II 250 consid. 3a). La nozione d'inganno astuto corrisponde sostanzialmente a quella

applicata in ambito di truffa ai sensi dell'art. 146 CP (DTF 126 IV 165 consid. 2a; TPF 2015 110 consid. 5.2.3 con rinvii). Per realizzare il reato di truffa fiscale non è indispensabile fare uso di documenti falsi o alterati, ma sono ipotizzabili anche altri casi di inganno astuto. Secondo la giurisprudenza, sono comunque in genere necessarie manovre fraudolente, una messa in scena o un edificio di menzogne, affinché si possa ritenere l'esistenza di un inganno astuto. In determinate circostanze anche false informazioni la cui verifica non è possibile, è difficile o non è ragionevolmente esigibile possono costituire un inganno astuto, come pure se il truffatore dissuade la vittima dall'effettuare una verifica o prevede, date le circostanze, che

- 9 -

essa rinuncerà a farlo in virtù, segnatamente, di un particolare rapporto di fiducia (DTF 139 II 404 consid. 9.4; 137 IV 25 consid. 4.4.3.2 con rinvii; 135 IV 76 consid. 5.2; v. anche TPF 2008 128 consid. 5.4).

Quando la domanda è presentata per il perseguimento di una truffa fiscale, la Svizzera, in qualità di Stato richiesto, deroga alla regola secondo la quale l'autorità d'esecuzione non deve determinarsi sulla realtà dei fatti (DTF 118 Ib 111 consid. 5b). Pur senza dover fornire prove indiscutibili sulla colpevolezza della persona perseguita, lo Stato richiedente deve sostanziare l'esistenza di sufficienti sospetti circa la commissione di una truffa fiscale (DTF 125 II 250 consid. 5b; 118 Ib 111 consid. 5b). Tali particolari esigenze hanno come scopo quello di evitare che le norme ostative all'assistenza in materia economica e fiscale vengano aggirate (TPF 2007 150 consid. 3.2.4). Lo Stato richiedente non deve necessariamente allegare alla domanda i mezzi di prova. È sufficiente ch'esso li indichi e ne renda verosimile l'esistenza (v. sentenza del Tribunale federale 1A.183/1995 del 13 ottobre 1995 consid. 2d, citata da ZIMMERMANN, *La coopération judiciaire internationale en matière pénale*, 5a ediz. 2019, pag. 700 n. 645 nota 884). Ciò non vale tuttavia in ambito di fiscalità indiretta, dove la Svizzera si è impegnata a fornire reciprocamente assistenza giusta l'art. 50 cpv. 1 CAS per quanto concerne le accise, l'imposta sul valore aggiunto e le imposte doganali. Per tali imposte indirette l'art. 50 cpv. 1 CAS non fa infatti distinzioni di sorta fra sottrazione d'imposta e truffa fiscale. A tale riguardo, la distinzione fra evasione e frode fiscale non costituisce dunque più una discriminante di rilievo (v. KOCHER, *Commentario basilese*, 2015, n. 121 e segg. ad art. 3 AIMP; UNSELD, *Internationale Rechtshilfe im Steuerrecht: Akzessorische Rechtshilfe, Auslieferung und Vollstreckungshilfe bei Fiskaldelikten*, 2011, pag. 135, 147 e segg.; sentenza del Tribunale penale federale RR.2010.262 dell'11 giugno 2012 consid. 1.2.2).

E. 3.2

Nel caso concreto, nel suo scritto del 22 dicembre 2017, l'autorità rogante ha affermato che A. è stato condannato, con sentenza del Giudice per le indagini preliminari (GUP) del 29 ottobre 2013, divenuta definitiva il 17 maggio 2016, per il reato di associazione per delinquere finalizzata all'evasione fiscale (frode fiscale mediante falsi documenti) e auto-riciclaggio. Il provvedimento di esecuzione della confisca per equivalente, divenuta irrevocabile in data 18 maggio 2016, è stato disposto fino a concorrenza di EUR 46'557'649.85. Non essendo tale importo ancora stato raggiunto, l'autorità estera ha chiesto che le somme giacenti sui conti svizzeri del ricorrente, ereditate dal defunto padre, siano confiscate a favore dell'Erario italiano (v. atto 6 incarto MP-TI). Con il provvedimento in questione, la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano ha

rilevato “che il Gip presso il Tribunale di Milano con sentenza in data 29.10.2013, confermata dalla Corte di Appello II Sezione in data 28.4.2015, divenuta irrevocabile in data 18.5.2016, ha disposto la confisca per equivalente, ritenendo applicabile l’istituto della confisca per equivalente di cui

- 10 -

all’art. 322 ter c.p. ex art. 1 comma 143 della Legge n. 244/2007 (legge finanziaria del 2008) e, per l’effetto, dei beni sottoposti a sequestro preventivo disposto con decreti emessi dal Gip di Milano in data 25.6.2012, in data 9.7.2012, in data 9.2.2013 e in data 22.3.2013 in relazione ai reati fiscali commessi dall’imputato di cui ai capi I, M, N, P e Q, per i quali l’imputato A. è stato condannato in via definitiva (oltre al capo A di cui all’art. 416 c.p. e S di cui all’art. 12 quinquies L. 356/92), con esclusione del capo E, per il quale la Corte di Appello 28.4.2015 ha pronunciato NDP per ne bis in idem, nonché con esclusione dei capi F e G della originaria rubrica, per intervenuta assoluzione pronunciata con sentenza del Gip di Milano 29.10.2013, e con esclusione del capo H, con riguardo al quale la Corte di Cassazione, in sede di ricorso straordinario, in data 5.6.2017 ha dichiarato l’estinzione per intervenuta prescrizione con revoca della pronuncia 17.5.2016 della Cassazione limitatamente al capo H” (v. pag. 1, in atto 6 incarto MP-TI). Per quanto riguarda il capo A, il ricorrente è stato condannato per aver fatto parte di un sodalizio avente come “scopo quello di commettere una serie di reati tra cui quelli di emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante annotazione delle medesime f.o.i., riciclaggio delle risorse finanziarie così illecitamente acquisite e loro reimpiego, intestazione fittizia di capitali e beni immobili, il tutto attraverso la costituzione di diverse società parte delle quali totalmente fittizie, costituite unicamente per la emissione delle F.O.I. quali la K. s.r.l., la L. s.r.l., la M. s.r.l. – tutte cessate – e più di recente, ancora attiva, la N. s.r.l. con sede tutte in Milano avente ad oggetto il commercio di metalli ferrosi e non, amministrate da O. e A., avente ad oggetto la produzione di materiale audio/video, anche questa funzionale all’emissione di fatture false, amministrata da P. nonché società immobiliari italiane e svizzere fittiziamente intestate a prestanomi che le controllavano e gestivano appunto dalla Svizzera anche attraverso l’apertura di conti correnti accesi presso banche svizzere sui quali confluiva denaro illecitamente conseguito, che veniva ripulito e quindi reimpiegato per acquistare gli stessi beni immobili che intestati alle società italiane Q. s.a.s. di R., S. s.r.l. di R., T. s.r.l. di AA. diventavano così di proprietà delle società estere BB. S.A., di CC. e DD. S.A. di AA.” (v. sentenza del Tribunale di Milano, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, del 29 ottobre 2013, pag. 2, in atto 6, allegato VI, incarto MP-TI). Per quanto riguarda più precisamente il ruolo del ricorrente, egli, quale amministratore della società F. s.p.a., annotava le fatture false delle società sopra indicate; ha costituito, insieme a EE., FF. e O., le predette società fittizie M. s.r.l. e L. s.r.l.; ha funto da istigatore nell’emissione delle fatture false (v. ibidem). Inseguendosi i reati commessi dal ricorrente in un contesto chiaramente truffaldino, la doppia punibilità è data.

E. 4

L’insorgente afferma che nessuno dei presupposti legittimanti una consegna a scopo di confisca ex art. 74a cpv. 2 AIMP sarebbe realizzato. Da una parte, i valori patrimoniali depositati sui suoi conti, nella misura in cui frutto di un lascito

- 11 -

ereditario effettuato dal padre defunto, sarebbero di origine lecita. Dall'altra, il provvedimento di esecuzione della confisca per equivalente del 22 novembre 2017 non contemplerebbe gli averi depositati sui conti bancari in Svizzera.

E. 4.1

Giusta l'art. 74a cpv. 1 AIMP gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati su richiesta all'autorità estere competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria. La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente (cpv. 3). Secondo l'art. 74a cpv. 4 AIMP, gli oggetti o i beni possono essere tratti in Svizzera se: il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera (lett. a); un'autorità fa valere diritti su di essi (lett. b); una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all'estero (lett. c); gli oggetti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera (lett. d). Non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC; RS 312.4).

E. 4.2

Il sequestro in vista dell'esecuzione di un credito compensatorio è ammissibile se il credito definitivo ed esecutivo può essere eseguito giusta l'art. 94 e segg. AIMP. Ciò è di regola il caso a meno che si tratti dell'esecuzione di un credito compensatorio in relazione a delitti fiscali che non rappresentano una truffa qualificata in materia fiscale ai sensi dell'art. 14 cpv. 4 DPA (v. TPF 2009 66 consid. 4.2; v anche sentenze del Tribunale penale federale RR.2013.91 del 21 giugno 2013 consid. 2.2.1; RR.2010.13 del 30 aprile 2010 consid. 3).

E. 4.3

In concreto, visto che A. è stato condannato per reati commessi in un ambito chiaramente truffaldino, nulla osterebbe alla consegna dei beni di sua pertinenza. Sennonché, né dalla sentenza né dal provvedimento d'esecuzione è possibile evincere i beni da confiscare in Svizzera, nonostante questi siano noti perlomeno dal 2016 (v. rogatoria del 3 agosto 2016, in atto 5 incarto MP-TI). Non esistendo quindi una decisione di confisca per equivalente relativa ai valori patrimoniali in Svizzera oggetto della decisione impugnata (ciò che è invece il caso per altri beni riconducibili al ricorrente, v. decreto di confisca per equivalente, pag. 5 e segg., in atto 6 incarto MP-TI), le condizioni per una consegna dei valori litigiosi non sono date.

E. 5

Occorre tuttavia rilevare che, con sentenza del 10 febbraio 2017 emessa dal Tribunale ordinario di Milano (Sezione seconda penale), il ricorrente è stato

- 12 -

condannato per bancarotta fraudolenta per distrazione nell'ambito di un parallelo procedimento penale (v. allegato VII, in atto 6 incarto MP-TI; cfr. anche decreto che dispone il giudizio del Tribunale Civile e Penale di Milano, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari del 27 maggio 2015, in atto 1 incarto MP-TI). Nel suo scritto del 22

dicembre 2017, l'autorità italiana ha dichiarato che tale sentenza non era ancora definitiva essendo prevista udienza in Cassazione per l'11 aprile 2018 (v. atto 6 incarto MP-TI). Gli atti dell'incarto non permettono di conoscere gli esiti di tale udienza. Sta di fatto che tale procedimento potrebbe sfociare in una condanna del ricorrente per bancarotta fraudolenta e che l'autorità rogante potrebbe confiscare i valori patrimoniali oggetto della decisione impugnata sulla base di tale condanna, ciò che impone, in ossequio all'art. 74a AIMP, di mantenere il sequestro in questione, in attesa di un riscontro da parte delle autorità italiane.

E. 6

In definitiva, il ricorso è parzialmente accolto e il punto 2.2 del dispositivo della decisione impugnata viene annullato. Il sequestro della quota parte dei valori patrimoniali di pertinenza di A. giacente sulle relazioni n. 1 e n. 2 presso Banca J. è mantenuto in attesa dell'esito del procedimento penale N. 300/14 RG.NR. (N. 7813/14 RG.G.I.P; N. 13144/16 Reg. Gen. Trib.). L'autorità d'esecuzione (MP-TI) comunicherà alle autorità italiane il contenuto della presente decisione, invitandole ad informarla sulla procedura di confisca onde, se del caso, potere pronunciarsi in merito.

E. 7.1

Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia ridotta è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 3'000.-; essa è coperta dall'anticipo delle spese di fr. 6'000.- già versato. La cassa del Tribunale restituirà al ricorrente il saldo di fr. 3'000.-.

E. 7.2

Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Il regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) concretizza queste disposizione agli art. 10 e segg. In base all'art. 12 cpv. 2 RSPPF, se l'avvocato, come in casu, non presenta alcuna nota delle spese, l'onorario è fissato secondo il libero appezamento della Corte dei reclami penali. Nella fat-

- 13 -

tispecie, appare adeguato un onorario di fr. 1'000.-. L'indennità è messa a carico del Ministero pubblico ticinese in quanto autorità inferiore giusta l'art. 64 cpv. 2 PA.

- 14 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.